



Bruxelles, 11 ottobre 2022
(OR. en, bg, pl, de)

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0299(COD)**

**13153/22
ADD 1 REV 1**

**CODEC 1415
SOC 547
GENDER 159
ECOFIN 959
DRS 50**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure (prima lettura) - Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni

Dichiarazione della Bulgaria

La Repubblica di Bulgaria attribuisce grande importanza alla promozione e alla tutela dei diritti umani. Il paese tiene fede ai propri impegni in materia di diritti umani e continuerà a farlo in futuro.

Nel 2018 la Corte costituzionale bulgara ha adottato una decisione secondo la quale la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("Convenzione di Istanbul") promuove concetti giuridici connessi alla nozione di "gender" [genere] che sono incompatibili con alcuni principi fondamentali della Costituzione bulgara. Inoltre, nel 2021 la Corte costituzionale ha chiarito ulteriormente che la nozione di "sex" [sesso] utilizzata nella Costituzione dovrebbe essere considerata nell'ordinamento giuridico nazionale solo nel senso della sua determinazione biologica (uomini e donne).

Riconoscendo l'importanza della questione, la Repubblica di Bulgaria non si oppone all'adozione del progetto di direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate; tuttavia, in linea con le summenzionate decisioni della Corte costituzionale, **dichiara che, in relazione ai riferimenti al termine "gender" [genere] nella direttiva, la Repubblica di Bulgaria considera il termine solo nel senso della sua determinazione biologica.**

Dichiarazione della Germania

La Repubblica federale di Germania interpreta la direttiva nel senso che l'attuale situazione giuridica tedesca rientra nell'ambito di applicazione delle clausole sospensive e, una volta che si sia fatto ricorso alle stesse, non sussiste pertanto per la Germania alcun obbligo di recepire la direttiva nel diritto nazionale.

Dichiarazione dell'Ungheria

L'Ungheria ritiene che le iniziative volte a promuovere le pari opportunità e la parità di trattamento tra donne e uomini siano della massima importanza e, pertanto, sosteniamo in generale l'obiettivo della direttiva proposta che è quello di rafforzare la partecipazione delle donne a tutti i livelli del processo decisionale, anche nella sfera economica. L'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. Per tali motivi, l'espressione "gender equality" [parità di genere] sarà interpretata dall'Ungheria come parità tra donne e uomini, l'espressione "gender balance" [equilibrio di genere] sarà interpretata dall'Ungheria come equilibrio tra donne e uomini, conformemente agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 8 e all'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In relazione a quanto precede, le restanti espressioni che contengono il termine "gender" [genere] saranno interpretate dall'Ungheria come facenti riferimento a "sex" [sesso], in linea con l'articolo 10, l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 157, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'Ungheria dichiara inoltre che la comunicazione della Commissione "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025", cui si fa riferimento nella direttiva, dovrebbe essere interpretata nel debito rispetto delle competenze nazionali e delle circostanze specifiche di ciascuno Stato membro.

L'Ungheria ritiene inoltre che il testo definitivo della proposta non tenga conto del fatto che le situazioni dei singoli Stati membri variano considerevolmente in relazione alle proporzioni di donne nei consigli di amministrazione delle società interessate e che livelli di progresso molto diversi dovrebbero essere raggiunti nei tempi previsti dalla proposta. Riteniamo che sarebbe stato opportuno tenere maggiormente conto del grado di progresso nell'applicazione della clausola sospensiva.

L'Ungheria ritiene che l'accordo finale tra i colegislatori sacrifichi troppo la clausola sospensiva. Il testo non ha mantenuto gli elementi fondamentali della clausola sospensiva, che la modifica dei termini ha altresì privato di sostanza. Le sanzioni costituiscono un'ingerenza eccessiva nel diritto nazionale e minano pertanto l'autonomia e la flessibilità degli Stati membri. Inoltre l'attuale formulazione dell'articolo 5 impone un obbligo giuridico vincolante di conseguire gli obiettivi. L'accordo finale inoltre non è riuscito a rispondere in modo soddisfacente alle preoccupazioni per quanto riguarda i principi di sussidiarietà e proporzionalità e la necessità di tenere conto in maniera adeguata delle diversità esistenti in materia di diritto societario e delle imprese fra gli Stati membri dell'UE. Di conseguenza l'Ungheria non è in grado di sostenere l'adozione della presente direttiva.

Dichiarazione della Polonia

La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro dell'ordinamento giuridico interno polacco in conformità dei trattati internazionali in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per tali motivi la Polonia interpreterà l'espressione "gender equality" [parità di genere] come parità tra donne e uomini e l'espressione "gender balance" [equilibrio di genere] come equilibrio tra donne e uomini, conformemente agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 8 e all'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Alla luce di quanto precede, la Polonia interpreterà qualsiasi altra espressione contenente il termine "gender" [genere] nel senso di "sex" [sesso] in linea con l'articolo 10, l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 157, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.